

L'Ufficio Segreteria propone l'adozione della seguente deliberazione:

**“Adozione Regolamento per disciplinare il conferimento dei contratti di collaborazione autonoma sulla base del D.L. 112/2008”.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la legge 24.12.2007, n.244 che, tra l'altro, ha definito il regime di collaborazioni esterne delle pubbliche amministrazioni, limitandone il ricorso a singole tipologie contrattuali;

**Rilevato** che detta previsione normativa tende a limitare il ricorso alle collaborazioni stabilendone i requisiti di legittimità e introducendo tetti di spesa;

**Ritenuto** che, pertanto, si rende necessario procedere a regolamentare gli incarichi di collaborazioni esterne da conferire, per cui è stato predisposto un apposito schema di regolamento che fissa i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento dei contratti di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione;

**Ritenuto** che detta previsione regolamentare integra il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali, già vigente in questo Comune, costituendone parte integrante e sostanziale, così come affermato nella circolare n.2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

## DELIBERA

**Approvare**, per le considerazioni espresse in premessa, il Regolamento che disciplina il conferimento dei contratti di collaborazione autonoma sulla base del D.L. 112/2008, dando atto che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali.

**Disporre** che copia del presente Regolamento venga trasmesso alla Corte dei Conti .- Sez. di Controllo per la Regione Siciliana in ottemperanza di quanto dalla stessa disposto con deliberazione n. 18/2010/PRSP adottata nell'adunanza del 24.11.2009.

---

**PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55, COMMA, DELLA LEGGE 142/90, RECEPITI CON L' ART.1 DELLA L.R. 48/91.**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

**Il Capo Settore Amministrativo**  
Nunzia Pirrone

---

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la sopra indicata proposta di deliberazione, corredata dai pareri prescritti, con voti unanimi espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente,

## DELIBERA

**Di approvare** la superiore proposta di deliberazione .



# **COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE**

*Provincia di Palermo*

## **REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA SULLA BASE DEL D.L. 112/2008.**

### **ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definiti dall'art. 7 c. 6 del Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s. m. ed i., dall'art. 110, c. 6 del D. Lgs. 267/2000 e dai commi 55, 56, e 57 dell'art. 3 della L. 244 del 2007 e s.m.i. e dai commi 55,56, e 57 dell'art. 3 della L. 244/2007 e s.m. i apportate dal D.L. n. 112/2008.

### **ART. 2- AMBITO APPLICATIVO**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, siano esse di natura occasionale che coordinata e continuativa e si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la presentazione dei relativi risultati e soluzioni utili per la realizzazione di specifici programmi dell'ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche proposte dall'ente idonei ad orientare l'azione dei propri organi;
- d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di

osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto nei limiti concordati anche nella sede del committente.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;

b) agli appalti ad agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);

c) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;

d) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;

e) agli incarichi individuati dall'art. 110 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

f) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

g) incarichi di esperti del Sindaco di cui alla Legge Regionale n°7/1992.

### **ART. 3- PRESUPPOSTI LIMITI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Il ricorso alle prestazioni oggetto di tale regolamento è subordinato alla rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3 c. 55 della L. 244/2007, come modificato all'art. 46 c. 2 del D.L. 112/2008.

2. Presupposto per il conferimento degli incarichi in argomento è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere richiamata nel provvedimento dirigenziale di incarico od in apposita relazione del responsabile preposto.

3. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

4. Possesso di specifica e comprovata specializzazione universitaria. Requisito minimo e necessario è il possesso della laurea magistrale o equivalente.

### **ART. 4- LIMITI DI SPESA.**

1. La spesa complessiva annua per gli incarichi di collaborazione autonoma non deve superare gli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale di riferimento.

2. Non concorrono al raggiungimento del limite sopra indicato le spese per gli incarichi i cui oneri sono finanziati con fondi di terzi.

#### **ART. 5- INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ**

1. il responsabile o dirigente dell'ufficio competente individua le professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
- e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare);
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito internet dell'amministrazione.

3- Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed un termine entro il quale sia resa nota la conclusione della procedura.

4. I requisiti per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono:

- a) cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell'U.E.;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- d) di essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria correlata al contenuto dell'incarico, prescindendo dalla comprovata specializzazione per gli iscritti in ordini o albi e per i soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

5- Il responsabile o dirigente dell'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati e ed alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo anche ricorso ove opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.

6. Qualora il responsabile o dirigente competente ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con la partecipazione del personale dell'ente.

#### **ART. 6 DISCIPLINARE DI INCARICO.**

1. Il responsabile o dirigente interessato formalizza l'incarico mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'ente ed in particolare che:

- a) l'affidamento avviene nel rispetto dei limiti, dei criteri e modalità previsti nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio o sue successive variazioni;
- c) L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
- d) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
- e) L'indicazione dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti nonché i criteri di valutazione adottati.

#### **ART. 7-PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI.**

Per tutte le tipologie di incarico affidati a soggetti esterni l'efficacia del contratto decorrerà dal giorno della pubblicazione sul sito web del Comune.

#### **ART. 8- VERIFICA DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e dei risultati rispetto agli obiettivi affidati.

2. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

#### **ART. 9 CONTROLLI DEL REVISORE E DELLA CORTE DEI CONTI**

Gli atti di spesa per gli incarichi de quibus sono comunicati al revisore del Conto dell'ente; Gli atti di spesa superiore a € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo successivo della Corte dei Conti. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

#### **ART. 10-NORME FINALI**

Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 commi 18, 54, 56 della L. 244/2007 e dalle altre disposizioni regolanti la materia. Per quanto non previsto si applicano tutte le norme in materia di incarichi esterni ancorché non richiamate.